Oggetto: Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui criteri di ripartizione delle somme di cui all'articolo 1, comma 409, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (SALUTE)

Rep. Atti n. del

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del

VISTI l'articolo 2, comma 1, lettera a), e l'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuiscono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il compito di promuovere e sancire intese tra Governo, regioni e province autonome, al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale;

VISTO l'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base del quale le regioni e le province autonome sono chiamate a predisporre un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l'esposizione delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili;

CONSIDERATO che lo stesso comma 541 prevede che i citati piani regionali devono essere sottoposti alla valutazione congiunta del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui agli articoli 12 e 9 dell'Intesa 23 marzo 2005 della Conferenza Stato-Regioni;

VISTO l'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che concede agli enti del Servizio sanitario nazionale la possibilità di indire, entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecno-professionale e infermieristico, in coerenza con i contenuti dei piani di fabbisogno di personale elaborati dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 541 sopra richiamato;

VISTO l'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge ___ febbraio 2017 n. ___, che modifica quanto disposto dall'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prorogando al 31 dicembre 2017 la data entro la quale indire le procedure concorsuali straordinarie, ed al 31 dicembre 2018 la data entro la quale concludere dette procedure;

CONSIDERATO che non si è conclusa da parte delle regioni la trasmissione dei piani concernenti il fabbisogno di personale ai sensi del citato comma 541, ai fini della conseguente valutazione da operarsi congiuntamente da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA;

VISTO l'articolo 1, comma 409, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, una specifica finalizzazione nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale da svolgere ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 208 del 2015, affidando ad una intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di individuare i criteri sulla base dei quali ripartire detti importi in favore delle regioni;

CONSIDERATO quanto previsto all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2016, n. 160, ove si fissa, a decorrere dall'anno 2017, al 15 febbraio il termine per il raggiungimento dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni sulla proposta annuale di riparto del finanziamento per il SSN, anche al fine di consentire una rapida definizione del quadro programmatorio economico-finanziario per ogni regione per l'anno 2017;

RITENUTO, pertanto, nelle more della conclusione per tutte le regioni della procedura di cui all'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di provvedere con il presente provvedimento alla individuazione dei criteri sulla base dei quali ripartire la quota di 75 milioni di euro per l'anno 2017, rinviando ad una successiva intesa la definizione dei criteri sulla base dei quali ripartire, a decorrere dall'anno 2018, la quota di 150 milioni di euro;

VISTA la nota con la quale il Ministero della salute, in data _____, ha trasmesso la proposta di Intesa in oggetto;

VISTA la nota del _____, con la quale il predetto documento è stato diramato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e province autonome sulla proposta in esame;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui criteri di ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano della somma pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017 di cui all'articolo 1, comma 409, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nei termini di seguito indicati, rinviando a una successiva intesa la definizione dei criteri sulla base dei quali ripartire la quota di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018:

- la ripartizione, tra le regioni e le province autonome, avviene in ragione della quota di accesso come risultante dalla ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard indistinto per l'anno 2017;

- restano ferme le norme vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento da parte delle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano ed in particolare la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 34, c. 3 della legge n. 724/1994, la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 1, c. 144 della legge n. 662/1996 e la regione Sardegna, ai sensi dell'art. 1, c. 836 della legge n. 296/2006, provvedono al finanziamento del rispettivo fabbisogno, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Per la Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 1, c. 830 della citata legge n. 296/2006, si applica l'aliquota di partecipazione alla spesa sanitaria nella misura del 49,11%.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE